

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 10094 Anno 2018**

**Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO**

**Relatore: SETTEMBRE ANTONIO**

**Data Udiienza: 11/01/2018**

### **SENTENZA**

... sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 14/06/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso per l'inammissibilit  del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Ricorre per Cassazione ... del difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, confermava di quella del Tribunale, che lo aveva condannato – riconosciuta l'attenuante dell'art. 62, n. 4, cod. pen. – per tentato furto di generi alimentari del valore di € 14,13, sottratti dai banchi del Supermercato ... ni e portati fuori del negozio senza pagarne il corrispettivo.

A motivi del ricorso adduce:

a) una violazione di legge "per mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione, trattandosi di furto commesso per necessit ";



b) una mancanza di motivazione in ordine alla richiesta, formulata in appello, di derubricazione del reato in quello di cui all'art. 626 cod. pen..

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. La Corte d'appello, dinanzi a cui è stato invocato lo stato di necessità, ha già rilevato che di esso non vi è prova, non potendo ritenersi sufficiente – per il fine anzidetto – il fatto che i beni sottratti siano di natura alimentare. Di tale rilievo il ricorrente non tiene conto, finendo col proporre un motivo privo di specificità. Per giurisprudenza costante, invero, la mancanza di specificità del motivo dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità...." (Cass., sez. 4, n. 5191 del 29/3/2000, Rv. 216473. Da ultimo, Cass., n. 28011 del 15/2/2013). A nulla vale, pertanto, richiamare precedenti giurisprudenziali, peraltro non pertinenti al caso di specie, trattandosi di merce dal valore non infimo, e insistere in una prospettazione priva di qualsiasi supporto probatorio.

Tanto vale ad escludere anche il secondo vizio lamentato, dal momento che la Corte d'appello – argomentando intorno allo stato di necessità - ha spiegato, altresì, perché non possa ritenersi sussistente l'ipotesi del furto lieve, di cui all'art. 626 cod. pen., che ricorre quando il fatto sia commesso "per provvedere a un grave ed urgente bisogno". Nella specie, nessun elemento si desume dalla sentenza, e nessun elemento – trascurato dal giudicante – è stato segnalato dalla difesa, a dimostrazione della sussistenza della condizione sopra menzionata, talché il ricorso si appalesa, anche sotto detto aspetto, privo di specificità. Tanto, senza considerare che l'ipotesi di furto attenuata richiede, per la sua sussistenza, la prova che il "bisogno" non possa essere soddisfatto con mezzi leciti; del che non v'è cenno nel ricorso a questa Corte. Infine, non può mancarsi di rilevare che il motivo era stato proposto in appello in maniera assolutamente generica, senza l'indicazione dei motivi a sostegno della richiesta, talché nemmeno era sorto, per la Corte territoriale, l'obbligo di fornire una specifica motivazione.

Il ricorso è pertanto inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.




**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l'11/1/2018


Il Consigliere Estensore

(Antonio Settembre)



Il Presidente

(Paolo Bruno)



Depositato in Cancelleria  
Roma, li 06 MAR 2018